

5. Quinto motivo, vertente sul danno morale

In considerazione del rifiuto di fornire l'accesso da parte della convenuta, nonché del trasferimento incontrollato dei dati personali del ricorrente a destinatari stabiliti negli Stati Uniti da parte della stessa convenuta, e della concomitante incertezza relativa ad una sorveglianza illegale del traffico Internet, il ricorrente avrebbe subito un danno morale pari a EUR 1 200.

- (¹) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).

Ricorso proposto il 16 giugno 2022 — LG Chem / Commissione

(Causa T-356/22)

(2022/C 294/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: LG Chem, Ltd. (Seul, Corea del Sud) (rappresentanti: P. Vander Schueren e T. Martin-Brieu, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/547 della Commissione, del 5 aprile 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea (¹) (il «regolamento impugnato»), nella parte in cui si applica alla ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente in relazione al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe commesso manifesti errori di valutazione, avrebbe violato l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (²) (in prosieguo: il «regolamento di base»), e avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente nell'esaminare l'effetto sui prezzi delle importazioni dalla Corea.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe commesso manifesti errori di valutazione, avrebbe agito in violazione dell'articolo 3, paragrafi 2, 5, 6 e 7, del regolamento di base e sarebbe incorsa in un difetto di motivazione per aver esaminato in modo parziale la situazione di pregiudizio dei produttori dell'Unione ed aver attribuito il presunto pregiudizio alle importazioni sudcoreane, anziché ad altri fattori noti.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe commesso manifesti errori di valutazione, avrebbe agito in violazione degli articoli 3, paragrafo 3, e 9, paragrafo 4, del regolamento di base e avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente per aver determinato il margine di pregiudizio sulla base di un numero di controllo del prodotto semplificato, per non aver fornito adeguati riassunti non riservati dei calcoli del margine di pregiudizio e per non aver tenuto conto di altri fattori noti del pregiudizio nella determinazione del margine di pregiudizio.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe condotto l'inchiesta in violazione dei diritti della difesa della ricorrente e del diritto ad una buona amministrazione.

(¹) GU 2022, L 107, pag. 27.

(²) GU 2016, L 176, pag. 21
